

COMUNE DI CIMINA'

PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. n. 360 del 06/02\2015

Ai Signori:

R. Reale

Responsabile Area Amministrativa

SEDE

rag. E. Caruso

Responsabile Area Contabile/Tributi

SEDE

arch. A. Tallarida

Responsabile Area Tecnico – Manutentiva

SEDE

P. M. N. Procopia

Responsabile Area Vigilanza – Stato Civile

SEDE

E p.c.

Al Sig. Sindaco

SEDE

DIRETTIVA N. 1

OGGETTO: Nuovo metodo “split payment” applicabile alle fatture emesse agli enti pubblici dal 1° gennaio 2015.

FINANZIARIA 2015 – NOVITÀ:

L'art. 1, comma 629, lett. b), Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) ha introdotto, al fine di combattere l'evasione fiscale, il nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972 che prevede un nuovo metodo per il versamento dell'IVA all'Erario c.d. “split payment”, in base al quale L'IVA (a debito) viene versata direttamente all'Erario dal cliente (nel caso in questione Ente pubblico), relativamente alle fatture da questo ricevute. Tale meccanismo si applica sia alle fatture inerenti l'attività istituzionale del Comune sia a quelle inerenti l'attività commerciale (ad esempio gestione acquedotto e fognatura, ecc.)

SOGGETTI INTERESSATI:

Sul piano soggettivo lo “split payment” non trova applicazione generalizzata ma interessa le fatture emesse nei confronti dei soggetti espressamente citati nel nuovo art. 17-ter del D.P.R. 633/1972, che coincide con l'elenco dei soggetti nei confronti dei quali trova applicazione la normativa sull'esigibilità “differita” dell'IVA, ai sensi dell'art. 6, co. 5 del D.P.R. 633/1972 a condizione che non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'IVA. A norma del citato articolo 6 comma 5 del D.P.R. 633/1972 gli enti pubblici interessati sono:

- lo Stato;
- gli organi dello Stato anche se dotati di personalità giuridica;

- gli enti pubblici territoriali e rispettivi consorzi;
- la C.C.I.A.A.;
- gli istituti universitari;
- le ASL e gli enti ospedalieri;
- gli enti pubblici di ricovero e cura con prevalente carattere scientifico;
- gli enti pubblici assistenza e beneficenza;
- gli enti di previdenza.

Pertanto, rientrano nei soggetti interessati al metodo dello “split payment” i Comuni.

In particolare, il meccanismo dello split payment si applica alle operazioni di acquisto di beni e servizi fatturate a partire dal 1° gennaio 2015; i documenti fiscali devono esporre l'importo comprensivo di Iva, con l'annotazione «scissione dei pagamenti». Tutte le fatture emesse nei confronti di amministrazioni pubbliche sono soggette allo split payment; le uniche esclusioni sono per:

CASI DI ESCLUSIONE

- le fatture soggette a ritenuta alla fonte a titolo di imposta (revisori dei conti, avvocati, eccetera);
- le operazioni per le quali le amministrazioni pubbliche sono debitori d'imposta, come le fatture soggette al regime del reverse charge.

Più precisamente lo “split payment” non trova applicazione per le operazioni in cui l'Ente pubblico assume la qualifica di debitore d'imposta e, pertanto, non può essere applicato per gli acquisti di beni e le prestazioni di servizi soggetti al reverse charge. Inoltre, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori autonomi, relativamente ai compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta sul reddito, mentre non sono previste esclusioni invece per le operazioni effettuate mediante l'economato anche se di modico valore.

OPERAZIONI IN AREA COMMERCIALE

Il decreto introduce, per l'Iva trattenuta ai fornitori e registrata come Iva a credito (registro Iva acquisti), l'obbligo di registrare il medesimo importo dell'Iva anche come Iva a debito (registro Iva vendite o corrispettivi). Pertanto, per queste operazioni effettuate in ambito commerciale, l'Iva non va versata all'Erario con F24EP, ma entrerà nella liquidazione periodica Iva, al pari delle fatture soggette al reverse charge.

L'esempio

Volendo fare un esempio, per le fatture relative alle utenze di un servizio rilevante ai fini Iva come la mensa, il Comune:

- pagherà il fornitore per il solo imponibile (€ 100);
- registrerà l'iva (€ 22) nel registro acquisti;
- contestualmente registrerà l'iva (€ 22) nel registro Iva vendite (il termine è 15 giorni del mese successivo a quello dell'esigibilità);
- chiuderà la fattura con un mandato di pagamento quietanzato con reversale di incasso imputata fra le entrate dell'ente.

Seguirà, come di consueto, la liquidazione periodica iva del mese o del trimestre.

SPESE ECONOMICHE

Il nuovo articolo 17-ter del D.P.R. 633/1972 prevede espressamente che il nuovo regime dello “split payment” si applica alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizio rese nei confronti dei soggetti così come sopra indicati. Quindi rientrano in tale fattispecie anche gli acquisti effettuati tramite l'Economato, anche se di modico valore. In particolare, con riferimento alle spese economiche, si rende opportuno precisare che,

in assenza di apposita deroga normativa, anche qualora vengano effettuati pagamenti in contanti, dovrà essere richiesto al fornitore l'emissione della fattura, dovendosi escludere il pagamento dell'importo dell'IVA.

PAGAMENTO SCONTRINI

Altro problema riguarda i pagamenti quando i fornitori emettono scontrini: nessun registratore di cassa è aggiornato allo split payment, per cui nessun fornitore è disposto a non vedersi pagare l'IVA, in quanto, non distinguendo il registratore quali sono gli scontrini rientranti in tale tipologia, si troverebbero a dover comunque versare l'IVA all'erario, pur non avendola incassata.

La fretta di introdurre una norma senza pensare alla relativa applicazione pratica ha purtroppo generato un problema per il quale non vediamo soluzione, non essendovi alcuna deroga nel testo normativo, per cui il consiglio è per il momento di escludere gli acquisti tramite scontrini, richiedendo sempre la fattura (l'esercente è obbligato a produrla su richiesta) con inserimento della dicitura che sarà di seguito meglio specificata; il che consentirà al Comune di non pagare l'importo dell'IVA e all'esercente di evitarne il versamento.

Attenzione a non confondere con tale problema il caso dei rimborsi spese: è evidente che se si paga uno scontrino presentato da un dipendente o da un amministratore a titolo di rimborso spese, l'acquirente è tale soggetto e non il Comune, e lo scontrino ha il solo scopo di documentare l'effettività della spesa, nulla avendo a che vedere con il meccanismo dello split payment.

PAGAMENTO UTENZE

Altro problema è quello delle utenze (telefono, acqua, elettricità, ...) per le quali le aziende che si occupano di tali forniture hanno emanato bollette normali nei primi giorni di gennaio: teoricamente andrebbero saldate scorporando l'IVA, ma il problema sarà spiegare a tali soggetti il perchè non si è pagata una parte di fattura, considerate le conseguenze derivanti dal risultare morosi su tali forniture.

In attesa di eventuali chiarimenti, si ritiene opportuno non pagare l'importo dell'IVA inviando poi una raccomandata al fornitore nella quale si spiega che si è applicato lo split payment.

Inoltre i Responsabili dovranno fare particolare attenzione alle fatture di acquisto per le quali sia stato, eventualmente, rilasciato il RID automatico di addebito (come ad esempio le fatture telefoniche, ecc.), per le quali sarà indispensabile sospendere momentaneamente tale modalità di pagamento.

COMUNICAZIONE AI FORNITORI

Al fine di evitare incomprensioni nonché perdite di tempo successive per giustificare con i fornitori i parziali pagamenti si consiglia di inviare celermente una comunicazione a tutti i fornitori, affinché adeguino i propri comportamenti.

Si propone in allegato, un apposito modello di comunicazione.

DECORRENZA DELLA NUOVA DISPOSIZIONE

L'applicazione del nuovo metodo introdotto dalla Finanziaria 2015 è però subordinato al rilascio di una specifica autorizzazione in deroga da parte dell'Unione Europea, non essendo previsto dalla normativa comunitaria contenuta nella Direttiva n. 2006/112/CE. Tuttavia in sede di approvazione della Finanziaria 2015 è stato stabilito di anticipare l'applicazione delle nuove disposizioni alle operazioni per le quali l'IVA è esigibile a partire dal 1° gennaio 2015, nonostante non sia ancora pervenuta la relativa autorizzazione da parte dell'UE.

Come previsto dal disposto di cui all'art. 9 del decreto ministeriale del 23.01.15 il nuovo metodo è applicabile alle operazioni fatturate a partire dal 1° gennaio 2015, per le quali l'esigibilità dell'IVA si verifichi successivamente dalla stessa data. Conseguentemente le fatture emesse da parte del fornitore fino al 31 dicembre 2014 non sono interessate al nuovo metodo, anche se pagate da parte del Comune nel corso del 2015. Ciò che rileva per lo "split payment" sarà solo la data della fattura, che dovrà essere successiva al 1° gennaio 2015.

Per tali operazioni l'IVA diventa esigibile al pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico e, in tale momento, il cliente (Ente pubblico) non provvede al pagamento dell'IVA al cedente/prestatore ma provvedere a versare la stessa direttamente in favore dell'Erario.

In riferimento all'esigibilità dell'IVA è stato specificato che la stessa si realizza al momento del pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico oppure, su opzione dell'Ente pubblico stesso, al momento della ricezione della fattura.

Si precisa, inoltre, che fino all'adeguamento di processi dei sistemi informativi relativi alla gestione amministrativa contabile e, comunque, non oltre al 31.03.15, i Comuni sono tenuti ad accantonare le somme occorrenti per il successivo versamento, da effettuare entro il 16.04.15.

Di conseguenza, l'Ente pubblico potrà versare entro il 16 aprile 2015 tutta l'IVA trattenuta nei primi tre mesi (avendo così il tempo di attendere il decreto attuativo e di registrare le fatture come esso prevedrà), per cui nel frattempo dovrà comunque applicare il nuovo meccanismo trattenendo gli importi dell'IVA ai fornitori al fine di accantonare tali somme per il successivo versamento.

ASPETTI OPERATIVI.

Come chiarito sopra per le fatture soggette al nuovo metodo dello "split payment", la scelta in merito all'esigibilità dell'IVA non è più del singolo fornitore, ma del Comune. Come chiarito dal citato decreto del 23 gennaio 2015 l'esigibilità dell'IVA si realizza:

- al momento del pagamento della fattura da parte dell'Ente pubblico ovvero
- su opzione dell'Ente pubblico al momento della ricezione della fattura.

Può essere utilizzata una delle seguenti modalità:

- a) mediante un distinto versamento dell'IVA dovuta per ciascuna fattura la cui imposta è divenuta esigibile;
- b) in ciascun giorno del mese, con un distinto versamento dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile in tale giorno;
- c) entro il giorno 16 di ciascun mese, con un versamento cumulativo dell'IVA dovuta considerando tutte le fatture per le quali l'imposta è divenuta esigibile nel mese precedente.

VIGILANZA DA PARTE DEI REVISORI DEI CONTI

Il decreto specifica, prima di tutto, che anche i revisori dei conti sono chiamati a vigilare sulla corretta esecuzione dei versamenti dell'imposta da parte delle pubbliche amministrazioni. Per questa ragione, anche i professionisti devono affrontare le tante novità introdotte dalla «scissione contabile» nella gestione dei pagamenti.

SANZIONI

Con il nuovo metodo dello split payment l'obbligo di versamento dell'IVA ricade in capo all'Ente pubblico. L'art. 1, comma 633 della Legge n. 190/2014 (Finanziaria 2015) prevede, in caso di omesso o ritardato versamento dell'IVA, l'applicazione della sanzione pari al 30% ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 471/1997.

Tanto si doveva.

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to (Dott.ssa *Maria Luisa Cali*)

ALLEGATO

COMUNE DI CIMINA'
PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Prot. N. _____ Li.....,

Spett.le

Via _____ n. _____

C.F. _____

P.IVA _____

OGGETTO: Art. 1, comma 629, lettera b), della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015) – Applicazione “split payment”.

Con la presente ricordiamo che la normativa citata in oggetto ha modificato il Dpr n. 633/1972, disciplinante l'applicazione dell'IVA, introducendo l'art. 17-ter: secondo tale nuovo provvedimento, per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti di una serie di enti pubblici tra i quali sono compresi anche i Comuni, prestazioni per le quali tali cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Tale disposizione implica, quindi, che la vostra azienda dovrà continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma il nostro ente non procederà a saldarvi il relativo importo, in quanto esso verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario direttamente da parte nostra.

Al fine di una nostra e vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, vi invitiamo ad aggiungere alle vostre fatture che procederete ad emettere la seguente dicitura:

“Scissione dei pagamenti– Art. 17-ter del Dpr n. 633/1972”.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE
(.....)